

COMUNE DI GAMBELLARA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI

Modificato con deliberazione di C.C. n. 44 del 29.11.2010

Art. 1
Oggetto

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, nel prosieguo chiamato DECRETO, per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 2
Terreni considerati non fabbricabili

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del DECRETO sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18

presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 /1/1963, n. 9, quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

Art. 3

Immobili dello Stato e degli enti pubblici

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del DECRETO l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

Art. 4

Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del DECRETO si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985, n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche

posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del DECRETO si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto n. 460.

Art. 5

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che queste siano destinate ed esclusivamente utilizzate in modo durevole a servizio della predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o in un raggio non superiore a metri cinquanta dalla stessa.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel DECRETO ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso DECRETO. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 6 Abitazioni principali

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del DECRETO sono considerate abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il 1° grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;
- b) gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto, occupate ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari, fin dal momento della concessione in locazione;
- c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;
2. Il superiore beneficio decorre dal momento in cui si è verificata la condizione prevista dal comma 1° e deve essere seguito dalla denuncia di variazione prodotta dal richiedente entro i termini previsti dalla legge con allegati i documenti comprovanti il diritto alla detrazione ed alla riduzione dell'aliquota.

Art. 7 (abrogato)

Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta

Art. 7 bis (abrogato)

Comunicazioni e verifiche

1. A decorrere dall'anno 2005 è introdotto l'obbligo per il contribuente di comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva intervenuti nel corso dell'anno, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La comunicazione può essere effettuata su appositi modelli predisposti dal Comune, e sottoscritta a pena di nullità. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, la comunicazione può essere presentata congiuntamente.

3. La comunicazione deve essere presentata direttamente presso il Comune ed alla parte verrà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione, oppure inviata in busta chiusa al Comune tramite il servizio postale, con raccomandata semplice ed in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

4. Lo schema del modello è allegato al presente regolamento. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di € 103,29 per ciascuna unità immobiliare.

5. Il contribuente può altresì informare il Comune del fatto che ha originato la soggettività passiva o il suo mutamento fornendo copia dell'atto contenente gli elementi identificativi dell'immobile interessato, accompagnato da una comunicazione libera.

6. Per le annualità di imposta 2005 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

7. In deroga al primo comma la comunicazione per il primo anno può essere trasmessa entro il 31.12.2005.

Art. 8 Versamenti

1. Se l'importo complessivo annuo dell'imposta è pari o inferiore a L. 4.000 il versamento non è dovuto.

2. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel DECRETO si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

3. Si considerano regolarmente eseguiti anche i versamenti effettuati da non contitolari, per conto di altri soggetti obbligati, a condizione che venga rilasciata dal versante un'autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della L. 4.1.1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale sia dichiarato:

- a) il soggetto e/o i soggetti per conto dei quali è stato effettuato il versamento,
- b) la motivazione del versamento,
- c) gli esatti dati catastali relativi all'immobile o immobili oggetto del versamento,
- d) la rinuncia al rimborso.

4. I versamenti di cui al punto precedente si considerano regolarmente eseguiti esclusivamente a condizione che l'imposta versata sia esattamente corrispondente a quella dovuta.

Art. 9

Potenziamento dell'ufficio tributi ed azioni di controllo

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della L. n. 662/1996 ed alla lett. p) – comma 1, dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, una quota percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le seguenti modalità:

la Giunta comunale determina con deliberazione adottata entro il primo trimestre di ciascun anno due misure percentuali:

- l'una, non superiore al cinque per mille, del gettito dell'Ici riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;
- l'altra, non superiore al cinque per mille, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'Ici nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;

il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa deliberazione di Giunta, nella misura non inferiore al settanta per cento al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e, per il resto all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario ed eventualmente ad altro personale che ha collaborato alle operazioni di accertamento, liquidazione e relativa notifica, su proposta del Capo Settore Ragioneria, in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

2. I contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi ai compensi suddetti sono a carico del Comune.

Art. 10

Liquidazione dell'imposta

1. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta può sopprimere l'obbligo delle operazioni di liquidazione consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell'art. 10 del DECRETO nonché nella verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo individuando,

annualmente, gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a controllo tenendo conto della capacità operativa dell'ufficio tributi.

Art. 11

Determinazione valore aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre l'insorgere di contenziosi il Consiglio comunale, su proposta del responsabile dell'ufficio tecnico, con proprio provvedimento, da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio, determina periodicamente il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

2. Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore delle aree fabbricabili nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio con il provvedimento sopra indicato.

Art. 11 bisSanzioni e maggiorazioni di imposta per determinazione
rendita catastale definitiva prima del 31.12.1999

1. Le disposizioni più favorevoli indicate in via interpretativa dalla circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 23/E dell'11.2.2000 e riguardanti la non applicazione delle sanzioni e delle maggiorazioni di imposta in seguito all'attribuzione delle rendite catastali definitive da parte dell'Ufficio del Territorio prima del 31.12.1999 e pubblicate con affissione all'albo pretorio, vengono estese alla generalità dei contribuenti.

Art. 11 ter

Fabbricati rurali censiti al N.C.E.U.

1. Il contribuente, ai fini dell'esonero dell'applicazione dell'I.C.I. sui fabbricati rurali censiti al catasto urbano, deve dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 139/1998.

2. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio e/o richiedere al contribuente copia della decisione di riconoscimento della ruralità rilasciata dal competente Ufficio delle Entrate.

3. L'eventuale rimborso decorre dall'anno in cui è stata presentata la richiesta di esonero.

Art. 12

Dichiarazione sostitutiva

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 4/1/1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della medesima legge n. 15/1968.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili ed ai regolamenti comunali.

Art. 14

Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 15

Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il regolamento è inviato, con la deliberazione, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. n. 446/1997, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17/4/1998 del Ministero delle Finanze.

Art. 16

Norma transitoria

1. La situazione di cui all'art. 6 lett. a), del presente regolamento, esistente alla data del 1.1.1999, deve essere regolarizzata con la scrittura privata registrata entro il 30.6.1999. Il relativo beneficio decorre dal 1.1.1999.

2. Per la stessa situazione, verificatasi dopo l'1.1.1999 e regolarizzata entro il 30.6.1999, il beneficio decorre dalla data di residenza nelle unità immobiliari concesse in uso gratuito.

oo oo oo oo oo oo

